

C.C.N.L. COMMERCIO

Confcommercio / Confesercenti

ANCL-S.U.

Unione Provinciale di Milano

Confcommercio

- Ipotesi di accordo **18 Luglio 2008** per il rinnovo del ccnl 2 Luglio 2004
- Parti stipulanti: Confcommercio e Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
- Validità: dal 1° Gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 (parte normativa ed economica)

Confesercenti

- Ipotesi di accordo **23 Luglio 2008** per il rinnovo del ccnl 6 Luglio 2004
- Parti stipulanti: Confcommercio e Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
- Validità: dal 1° Gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 (parte normativa ed economica)

Incrementi retributivi

- Entrambi i contratti hanno previsto incrementi retributivi a far data dal:
 - 1° febbraio 2008
 - 1° dicembre 2008
 - 1° settembre 2009
 - 1° marzo 2010
 - 1° settembre 2010

Incrementi retributivi

- L'incremento retributivo è pari, a regime, a 150 € parametrato sul 4° livello.
- Tale importo verrà raggiunto con la seguente tempistica:
 - € 55 dal 1.2.2008; € 21 dal 1.12.2008;
 - € 34 dal 1.9.2009; € 20 dal 1.3.2010;
 - € 20 1.9.2010.

Arretrati

- Corresponsione di importi a titolo di **arretrati** per il periodo febbraio-giugno 2008, da erogare in due tranches di uguale entità unitamente alle retribuzioni dei mesi *Luglio* e *Novembre* 2008.
- L'importo, diverso per ogni livello (per il 4° liv. 126,12 € per ogni rata), si ricava moltiplicando l'aumento in vigore da Febbraio 2008 per 6 mensilità (feb./giu. 2008 + 14[^]) e detraendo l'importo di i.v.c. erogata per lo stesso periodo.

Arretrati

- Hanno diritto agli arretrati tutti i lavoratori in forza alla data di stipula del rinnovo contrattuale (18/7 Confcommercio e 23/7 Confesercenti)
- Gli arretrati di importo inferiore o uguale all'importo della 1^a tranche devono essere erogati in unica soluzione in Luglio 2008
- Dagli arretrati dovrà essere detratta, se erogata, l'integrazione di i.v.c. in vigore da Aprile 2008

Quadri – Indennità di funzione

- A partire dal mese di Luglio 2008, l'indennità di funzione per i Quadri è incrementata di 70 € per 14 mensilità, assorbibili per il 40% secondo le modalità previste dal c. 1 dell'art. 111

Quadri - Quas

- Dal 1° gennaio 2009 il contributo una tantum da corrispondere all'atto dell'iscrizione, nonché il contributo annuo a favore della Quas a carico del datore di lavoro, sono incrementati ciascuno di 38 €
- Sempre dal 1/1/2009 aumenta di 8 € il contributo annuo Quas a carico del lavoratore

Orario di lavoro: durata

- La *durata media* dell'orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi
- La contrattazione integrativa territoriale od aziendale potrà elevare tale limite fino a 12 mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro.

Orario di lavoro: riposi giornalieri

- La contrattazione di 2° livello, sia territoriale che aziendale, può prevedere modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive.
- Fatte salve le ipotesi già previste dalla contrattazione di 2° livello, ed in attesa di ulteriore regolamentazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le seguenti prestazioni lavorative, garantendo comunque un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore:

./..

Orario di lavoro: riposi giornalieri

- cambio del turno
- interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature,
- manutenzione svolta presso terzi
- attività straordinarie finalizzate alla sicurezza
- allestimenti in fase di avvio di nuove attività
- aziende con intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inf. a 11 ore
- inventari, bilanci, adempimenti fiscali/amm.vi straordinari

Orario di lavoro: lavoro domenicale

- La materia sarà oggetto di contrattazione di secondo livello
- In attesa della realizzazione di quanto, trascorsi 4 mesi dalla sottoscrizione del rinnovo contrattuale, fermo restando le eventuali intese che saranno realizzate durante tale periodo a livello aziendale o territoriale, le Parti convengono, in via transitoria, di applicare la seguente disciplina:

./..

Orario di lavoro: lavoro domenicale

- le aziende hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura non superiore al 30% delle aperture domenicali previste a livello territoriale.
- Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati:
 - le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni;
 - i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi.

Orario di lavoro: lavoro domenicale

- Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore già concordati nell'ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, ai lavoratori che abbiano il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica, sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del 15% a partire dall'1/7/2008, del 20% a partire dall'1/1/2009 e del 30% a partire dall'1/1/2010, sulla quota oraria della **normale retribuzione**, per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica.
- Tali maggiorazioni sono assorbite, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto nonché da quelli già previsti da accordi vigenti al secondo livello di contrattazione in materia di lavoro domenicale e sono comunque escluse dalla retribuzione di fatto.

Orario di lavoro: lavoro straordinario

- Il limite individuale previsto per le prestazioni di lavoro straordinario viene elevato da 200 a 250 ore annue.

Orario di lavoro: part time

- Per le aziende fino a 30 dipendenti viene confermata la durata minima della prestazione lavorativa già in essere (16 ore/sett., 64 ore/mese, 532 ore/anno), mentre per le aziende con più di 30 dipendenti vengono stabiliti i seguenti limiti minimi: 18 ore/sett., 72 ore/mese, 600 ore/anno.

Aspettativa per malattia

- Nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo max. di 180 giorni, a richiesta del lavoratore sarà prolungata per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita non superiore a 120 giorni, a condizione che il lavoratore produca regolare certificazione medica attestante il perdurare della situazione patologica.
- L'aspettativa è elevata a 12 mesi a fronte di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita debitamente documentate.

Aspettativa per malattia

- I lavoratori che intendono beneficiare dell'aspettativa dovranno presentarne richiesta a mezzo raccomandata A/R prima della scadenza del 180° giorno di assenza e firmare espressa accettazione della condizione relativa alla certificazione.
- In caso di successiva prosecuzione del rapporto tale periodo sarà utile ai fini dell'anzianità di servizio.

Apprendistato

- L'apprendistato professionalizzante non potrà essere utilizzato dalle aziende che non abbiano mantenuto in servizio almeno l'80% degli apprendisti scaduti nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano i dimessi, i licenziati per giusta causa, quelli che abbiano rinunciato alla trasformazione, nonché i rapporti risolti durante la prova.
- Tale limitazione non si applica se nel biennio precedente sia scaduto un solo contratto di apprendistato

Apprendistato: permessi individuali

- Ferma restando la fruizione dei permessi individuali retribuiti in sostituzione delle 4 festività soppresse, le ulteriori ore di permesso per r.o.l. (56 ore per aziende fino a 15 dip. e 72 ore per aziende oltre 15 dip.), agli apprendisti *assunti dal 17/7/08* verranno riconosciute in misura pari a:
 - 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto
 - 100% dal termine dell'apprendistato

Apprendistato

- Gli apprendisti posso iscriversi:
 - Al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est)
 - Al Fondo di previdenza complementare (Fonte). In tal caso la contribuzione a carico del datore sarà pari all'1,05% della retribuzione utile per il tfr, comprensiva dello 0,05% a titolo di quota associativa, per tutto il periodo di apprendistato.

C.C.N.L. STUDI PROFESSIONALI
Confprofessioni/Confedertecnica/Cipa

ANCL-S.U.

Unione provinciale di Milano

Studi professionali

- Accordo **29 Luglio 2008** per il rinnovo del ccnl 3 Maggio 2006
- Parti stipulanti: Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
- Validità: dal 1° Maggio 2008 al 30 Settembre 2010 (parte normativa ed economica)

Studi professionali

- E' stato parzialmente riorganizzato il sistema contrattuale, con l'introduzione della scadenza **triennale** del ccnl
- E' stata allargata la sfera di applicazione anche alle società di servizi collegate a professionisti, che svolgono attività strumentali e/o funzionali agli stessi

Studi professionali - Cadiprof

- La contribuzione a carico del datore di lavoro, a partire dall'11/7/2008 è pari a:
 - € 13,00/mens. cad., per 12 mensilità
 - € 24,00 una tantum cad. come quota di iscrizione.
- E' previsto un rafforzamento del welfare contrattuale, con la facoltà, dal 2009, di estendere l'assistenza sanitaria integrativa (Cadiprof) anche ai collaboratori continuativi e a progetto, nonché ai praticanti

Studi professionali - Previprof

- Dal 1° giugno 2008 la contribuzione al fondo di previdenza integrativa Previprof è pari alle seguenti percentuali della retribuzione utile per il calcolo del Tfr:
 - 1,55% a carico datore di lavoro
 - 0,55% a carico lavoratore

Studi professionali

- Aumento della retribuzione media, da realizzarsi progressivamente a far data dal 1° maggio 2008 e dal 1° ottobre 2008.
- Con la retribuzione di Luglio 2008, corresponsione degli arretrati dei mesi di Maggio, Giugno e 14^a mensilità, con assorbimento dell'eventuale i.v.c. già erogata

Studi professionali: periodo di prova

- Il periodo di prova viene così rimodulato:

<i>Livello</i>	<i>Vecchio ccnl (giorni)</i>	<i>Nuovo ccnl (giorni)</i>
Quadro e 1° liv.	180 di calendario	180 di calendario
2° liv.	90 di calendario	120 di calendario
3° Sup. e 3°	90 calendar.	90 effettivi
4° Sup e 4°	60 effettivi	75 effettivi
5° liv.	30 effettivi	45 effettivi

Studi professionali: preavviso

- La durata del periodo di preavviso rimane invariata ma, per maggiore chiarezza, viene precisato che i termini previsti dal contratto sono da intendersi in giorni di calendario.

Studi professionali: Ente bilaterale

- L'accordo di rinnovo prevede un aumento della quota contrattuale di finanziamento dell'Ente bilaterale, che passa da 3 a 4 € mensili, per 12 mensilità, suddivisi in parti uguali tra datore e lavoratore.
- Il versamento decorrerà da Gennaio 2009, utilizzando l'F24 con il medesimo codice di Cadiprof (ASSP)
- L'Ente bilaterale (EBP) verrà costituito entro il 31/10/2008

Studi professionali: diritti sindacali

- Per l'esercizio delle attività sindacali vengono riconosciute 8 ore all'anno per ogni lavoratore, con diritto alla retribuzione.
- Modalità di utilizzo:
 - 6 ore verranno definite dalla contrattazione regionale;
 - 2 ore potranno essere utilizzate per consultare i siti Internet delle strutture paritetiche/bilaterali, anche utilizzando le attrezzature telematiche aziendali. Tale diritto dovrà, però, essere esercitato previa autorizzazione del datore di lavoro.